

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6160

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTAGNETTI PIERLUIGI, DEL BUE, MONTECCHI,
GRILLI, DUCE, MAINARDI FAVA, BORTOLANI, CRI-
STONI, PRANDINI, BORRI**

Presentata il 5 dicembre 1991

Interpretazione autentica dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, concernente la definizione di « insediamento civile » per le imprese agricole cooperative di trasformazione del latte

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'approvazione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, che definisce gli insediamenti civili ai fini della legge 10 maggio 1976, n. 319, si rende necessaria a motivo del recente manifestarsi di taluna minoritaria opinione emersa in sede amministrativa e giurisprudenziale secondo la quale sarebbe esclusa la « lattiera sociale », tipica e tradizionale piccola struttura produttiva, largamente diffusa nella zona di produzione del formaggio

parmigiano-reggiano, e gestita in forma cooperativa tra i coltivatori diretti del terreno e produttori di latte.

Invero, la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione non introduce alcun elemento di novità rispetto alla legislazione esistente ma si limita a rendere più esplicita la formulazione della disposizione esistente, proponendo un testo che escluda qualsiasi dubbio interpretativo. La proposta norma di interpretazione autentica ribadisce che l'attività dell'impresa cooperativa di trasformazione del latte, conferito dai soci, in formaggio parmigiano-reggiano rientra

nella nozione di attività agricola, ancorché sia esercitata in forma cooperativa e non soltanto da parte di un unico agricoltore-produttore.

A questo riguardo, va ulteriormente chiarito che il presupposto soggettivo della connessione fra l'attività agricola e quella di trasformazione sussiste anche se quest'ultima viene esercitata in forma cooperativa. Infatti, la cooperativa, anche se costituisce un nuovo soggetto cui vanno imputate le attività della stessa poste in essere, svolge pur sempre attività di trasformazione del prodotto conferito dai soci, ad essi direttamente riferibile, come se fosse svolta da loro personalmente. In sostanza, si deve ritenere che il diaframma giuridico del soggetto sociale, data la sua particolare natura mutualistica, non interrompe il collegamento tra l'attività principale agricola e quella connessa di trasformazione, ma si pone in funzione ausiliaria o strumentale per rendere più agevole ed economico il conseguimento del risultato, del resto in coerenza con la legislazione societaria e tributaria che equipara le cooperative agricole alle imprese agricole.

Le peculiari caratteristiche del ciclo produttivo del formaggio tipico parmigiano-reggiano, la sua povera e secolare strumentazione ancora oggi usata, costituita da caldaie in rame per la cottura e mestoli in legno, la lavorazione manuale, dimensioni produttive estremamente modeste, la zona geografica delimitata dal territorio compreso nelle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, di Mantova alla destra del fiume Po, di Reggio Emilia, Modena e Parma, sono gli elementi che ne fanno un fenomeno produttivo unico, che rappresenta un ciclo integrale organico, dalla coltivazione del terreno alla trasformazione del latte in formaggio tipico.

Il latte, per essere idoneo alla trasformazione nel formaggio tipico, deve possedere caratteristiche organolettiche particolari, ed essere ottenuto da vacche sele-

zionate, alimentate con foraggi appositamente coltivati, in terreni situati nella zona tipica, geograficamente delimitata.

Per tali ragioni, la coltura dei terreni e l'allevamento del bestiame sono, in realtà, elementi strutturali del processo di produzione del formaggio tipico parmigiano-reggiano, la cui lavorazione deve avvenire secondo il rigoroso disciplinare tecnico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il processo produttivo del formaggio parmigiano-reggiano, quindi, realizza la trasformazione del latte conferito dai soci nel pieno rispetto del rapporto di connessione tra l'attività agricola, con la coltivazione del terreno, e la valorizzazione del prodotto.

Infine, ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla modesta dimensione quantitativa della produzione del formaggio dei caseifici delle latterie sociali della zona, limitata a poche forme al giorno, generalmente da quattro a dieci. Attualmente è in corso un processo di concentrazione dei caseifici di minori dimensioni, al fine di contenere i costi di lavorazione. La struttura cooperativa consente poi, attraverso il contenimento dei costi, di mantenere economicamente conveniente la trasformazione del latte in formaggio parmigiano-reggiano, anche per produttori di modeste quantità di latte, in altro modo non trasformabile. La proposta di legge si propone quindi anche l'obiettivo di sostenere questo tradizionale modo di produzione, largamente diffuso e storicamente radicato nella zona tipica di produzione del parmigiano-reggiano, che potrebbe essere definitivamente compromesso qualora prevalesse un orientamento interpretativo che nega la natura di attività agricola alle piccole imprese cooperative di trasformazione del latte. Le conseguenze sarebbero gravissime per gli agricoltori e per la stessa qualità del parmigiano-reggiano, la cui produzione avverrebbe soltanto in grandissimi complessi industriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-*quater*, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, le imprese agricole cooperative di trasformazione e valorizzazione del latte conferito dai soci diretti coltivatori, situate nella zona tipica di produzione del formaggio parmigiano-reggiano individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, sono comprese tra gli insediamenti civili.

ART. 2.

1. Gli scarichi delle imprese agricole di cui all'articolo 1 della presente legge sono classificati nella classe C dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 della regione Emilia-Romagna e le violazioni alle norme sui limiti di accettabilità sono soggette esclusivamente alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 42 della regione Emilia-Romagna.